

Sentenza del 25/05/1995 n. 5729 - Corte di Cassazione**Intitolazione:**

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE - Societa' per azioni a ristrettissima base familiare - Utili extracontabili - Distribuzione ai soci - Presunzione - Ammissibilita' - Imputazione - Periodo di imposta.

Massima:

In tema di redditi di capitale, non puo' considerarsi illogica la presunzione (semplice) che gli utili extracontabili di una societa' per azioni a ristrettissima base familiare (genitori e figli) siano stati distribuiti ai soci, tenuto conto della "complicita'" che normalmente avvince i membri di un gruppo cosi' composto. Tale reddito va imputato al socio nell'anno in cui e' conseguito e non nel periodo di imposta successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, atteso che il principio secondo cui il reddito deve essere imputato al socio nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale vale per gli utili esposti in bilancio, non per quelli occulti che si presumono, al contrario distribuiti nello stesso periodo in cui sono stati conseguiti. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

Fatto

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Parma ha accertato nei confronti della s.p.a. "===== - =====" maggiori redditi extracontabili per gli anni 1974 e 1975 e, sul presupposto che essi fossero stati distribuiti ai soci, anche in considerazione della base azionaria ristretta e familiare, ha, di conseguenza, rettificato i redditi di partecipazione dichiarati per quegli anni dalla socia =====.

Nel contenzioso che ne e' seguito, la C.T.C., con la sentenza del 19 gennaio 1991 qui impugnata, ha ritenuto legittima la rettifica, non essendo stata fornita la prova contraria alla contestata distribuzione, presunta ex art. 2729 c.c..

Contro questa decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti, con controricorso, dall'Amministrazione finanziaria.

Diritto

Col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., perche' - si dice - la C.T.C., pur avendo impugnato la decisione della commissione di secondo grado solo per difetto di motivazione, si sarebbe pronunciata, irritualmente, sulla determinazione quantitativa dei redditi contestati (anziche', in ipotesi, rinviare sul punto alla commissione di provenienza), travisando, cosi', l'oggetto dell'impugnazione e senza darsi, per di piu', carico del rilievo che non possono ritenersi distribuiti ai soli utili extracontabili che non risultino giudizialmente

accertati.
Col successivo motivo, si deduce violazione dell'art. 42 d.P.R. 597 del 1973, secondo il quale i redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo solo se effettivamente percepito (non operando rispetto ad essi il criterio di imputazione legato al recepimento per le società residenti non personificate dall'art. 5 dello stesso decreto), il che implica: in primo luogo, che deve essere fornita la relativa prova e che questa non possa essere desunta dalla produzione del reddito societario, a sua volta, presunto; in secondo luogo, che gli utili percepiti devono essere imputati al periodo di imposta successivo all'anno di produzione.
Col terzo motivo, infine, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, primo comma, c.c. e dell'art. 35 d.P.R. 636-1972, nonché omesso esame di punti decisivi, la ricorrente, ribadito: che non possono ritenersi distribuiti gli utili societari non definitivamente accertati; che la prova della distribuzione spetta, comunque, all'ufficio e non può essere desunta dall'esistenza, a sua volta presunta, del reddito in capo alla società, contesta che la base azionaria ristretta e/o familiare sia sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, sì che avrebbe errato la C.T.C. nel ritenere valida una presunzione di questo tipo e che, di conseguenza, incombesse ai soci l'onere di fornire la prova contraria.
Il ricorso è, in tutte le sue articolazioni, privo di fondamento.
Quanto al primo motivo, non sussiste, anzitutto, il dedotto vizio di extrapetizione, attesa la piena corrispondenza della pronuncia "a qua" al contenuto del gravame proposto dall'ufficio contro la decisione della commissione di secondo grado relativa alla discussa validità della presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società. È irrilevante, poi, che della definitività di codesto accertamento la C.T.C., dandone intanto per scontata l'efficacia, non si sia espressamente occupata, potendo il suo eventuale annullamento, totale o parziale, incidere sulla efficacia del giudicato relativo alla causa dipendente, ma non impedirne la decisione, "naturaliter" condizionata alla sopravvivenza dell'accertamento presupposto (Cass. pen. 705-1994).
Sull'ammissibilità, entro determinati limiti, di sentenze condizionali nel nostro ordinamento v., da ultimo, Cass. 297-1994).
Quanto al secondo motivo, deve, anzitutto, rilevarsi che non è esclusa la

prova presuntiva dell'effettiva percezione. Non appropriatamente evocati, poi, sono sia il divieto della doppia presunzione, dal momento che, nella specie, il "fatto noto" non e' tanto la produzione (presupposta) dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della societ a', quanto la ristretta base azionaria della medesima e il suo carattere familiare; sia il principio secondo cui il reddito deve essere imputato al socio nel periodo di imposta successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, trattandosi di principio valido per gli utili esposti in bilancio, non per quelli occulti che si presumono, al contrario, distribuiti nello stesso periodo in cui sono stati conseguiti.

Il terzo motivo ripropone, essenzialmente, una questione sulla quale questa Corte si e' gia' altre volte pronunciata, affermando che non puo', in principio, escludersi la idoneita' della base azionaria ristretta e-o familiare a fondare la prescrizione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati (Cass. 941-1986 e 2870-1992. v. anche Cass. 11785-1990, nonche', in generale, Cass. 780-1980, 4051 e 4133 del 1987).

Da questo indirizzo (non condiviso dalla dottrina prevalente) non vi e' ragione di discostarsi. Conviene solo rimarcare che esso scaturisce dalla consapevolezza dei limiti del sindacato di legittimita' in tema di prova per presunzioni, posto che la valutazione dell'attitudine probatoria del fatto noto (non solo quando alla preferenza accordatagli rispetto ad altre possibili fonti di convincimento, ma anche in ordine all'esistenza dei requisiti di gravita', precisione e concordanza) e' istituzionalmente riservata al giudice del merito, costituendo un apprezzamento di fatto, soggetto, come tale, al controllo di legittimita' limitatamente alla congruenza logica del procedimento illativo adottato e all'osservanza delle norme e dei principi regolatori del particolare mezzo di prova, che nel caso di specie non risultano violati; mentre non puo', certo, considerarsi illogica la presunzione (semplice) che gli utili extracontabili di una societ a' a ristrettissima base familiare (genitori e figli) siano stati distribuiti ai soci, tenuto conto delle "complicita'" che normalmente avvino i membri di un gruppo cos i composto.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questa fase.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 20.000, oltre a L. 2.500.000 per onorario e alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 1995.